



Allegato "B" al verbale di assemblea straordinaria del 26/05/2022 di modifica dello statuto

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
«Pubblica Assistenza SOCCORSO VOLONTARI OSTETRICA RITA GAGLIARDI ODV»

Capo I

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1 – Costituzione e denominazione – È costituita l'Associazione denominata «Pubblica Assistenza "SOCCORSO VOLONTARI OSTETRICA RITA GAGLIARDI ODV"» più avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni. L'associazione utilizzerà l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 – Sede e durata – L'Associazione ha sede legale in Solofra (AV) – Via Fratta, snc CAP 83029. L'eventuale successiva modifica della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 – Vessillo – Il vessillo è costituito da una stella di colore blu con il sole al centro e la dicitura Soccorso Volontari Protezione civile Ost. Rita Gagliardi

Articolo 4 Vincolo dell'osservanza dello Statuto – Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Capo II

Attività di interesse generale

Articolo 5 – Principi ispiratori

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione è laica, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 6 – Finalità ed attività di interesse generale svolte (Oggetto sociale)

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

a) In ambito sociale l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale e, comunque, anche in condizioni temporanee di difficoltà;
- Accoglienza di cittadini sottoposti all'istituto della messa alla prova nonché ai percorsi di giustizia riparativa in accordo con le strutture del Ministero della Giustizia;
- Educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità ed ai valori della convivenza civile;
- Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore socio-sanitario ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

b) interventi e prestazioni sanitarie;

In ambito sanitario l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- Servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza, automedica, auto sociale e/o mezzi in comodato d'uso;



- Gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali
- Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- Donazione di sangue e organi;
- Iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

In ambito ambientale l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- Lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali, del territorio e dell'energia;
- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- Formazione e di educazione finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione di campi scuola e di volontariato finalizzati alla diffusione della cultura del volontariato, protezione civile e della partecipazione attiva alla Comunità di appartenenza nonché legati alle finalità civili e solidaristiche dell'Associazione;
- Organizzazione di seminari, convegni, workshop, rassegne ed eventi per la promozione di temi di interesse generale nonché per favorire la conoscenza delle finalità associative;
- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori;
- Organizzazione e gestione di attività didattiche, educative e di socializzazione extra-scolastiche rivolte a minori in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di esclusione sociale;
- Contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico in collaborazione con Istituzioni scolastiche ed Enti locali attraverso il sostegno alla genitorialità, spazi di orientamento educativo, formazione dei genitori, creazioni di momenti di convivialità e di educazione alimentare e di igiene.
- Accompagnamento scolastico di minori con mezzi dell'associazione al fine di prevenire l'abbandono scolastico.

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- Assistenza materiale a cittadini in situazione di bisogno sociale mediante la cessione gratuita di alimenti e prodotti nonché garantire le necessarie e sufficienti condizioni per una vita dignitosa con riguardo all'innalzamento degli standard di igiene e salute;
- Organizzazione e gestione di centri di raccolta e distribuzione di beni al fine di limitare gli sprechi alimentari;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Servizio civile universale negli ambiti previsti dalla normativa vigente;
- Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

h) protezione civile ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, e ss.mm.ii;

Nell'ambito della protezione civile l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Previsione dei rischi ai fini della pianificazione di protezione civile;
- Prevenzione non strutturale diretta ad evitare o a ridurre la possibilità si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi consistente in:
 - ✓ Allertamento, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio,



- ✓ Pianificazione di protezione civile a supporto delle autorità Comunali e Regionali di protezione civile;
- ✓ Formazione e acquisizione di competenze degli operatori volontari;
- ✓ Avvistamento, segnalazione e spegnimento incendio boschivo
- ✓ Diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di auto-protezione da parte dei cittadini;
- ✓ Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
- ✓ Promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
- Gestione delle emergenze attraverso misure ed interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpite dagli eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, esondazioni, maremoti, incendi boschivi, inquinamento marino, eruzioni vulcaniche, incidenti a rischio rilevante, eventi a rilevante impatto locale) e agli animali e la riduzione del relativo impatto;
- Superamento dell'emergenza volta a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
- Iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

i) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati di proprietà della Pubblica Amministrazione nonché di beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per il perseguimento delle finalità associative e/o da restituire alla fruibilità della Comunità locale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 7 – Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 6 del presente

Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; di contro, non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

Articolo 8 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Capo IV Il rapporto sociale

Articolo 9 – Requisiti per l'ammissione dei soci – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità di cui ai principi ispiratori e all'oggetto sociale.

Articolo 10 – Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo



deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva e/o condizione lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi. Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, comunque non minore di anni quattordici, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale e contenere i dati anagrafici e fiscali del minore e dell'esercente la potestà parentale.

Articolo 11 – Deliberazione della richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente. Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di diniego dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 12.

Articolo 12 – Ricorso avverso il diniego di iscrizione – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, previa audizione personale del ricorrente, laddove nel ricorso ne sia fatta esplicita richiesta, sentito il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione, decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 13 – Accoglimento della domanda di adesione – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione, al fine di formalizzare l'iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento della prima quota di iscrizione entro 3 (tre) mesi dalla delibera di ammissione comporterà la rinuncia alla richiesta di iscrizione.

Articolo 14 – Categorie di soci – I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori; ordinari; volontari; onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'associazione e sottoscrivono la quota associativa.

I Soci volontari sono i soci ordinari che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria, previa proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, sebbene privi del diritto di voto.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari nonché, ai sensi dell'art. 17, agli associati di minore età, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 – Durata dello *status* di socio – Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 20 dello Statuto. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 – Diritti dei soci – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Essi hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni dell'Assemblea, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, fatto salvo il preavviso di giorni 30 (trenta), di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Qualora si voglia esercitare il diritto di voto per delega, quest'ultima deve essere conferita in forma scritta ad altro associato; ciascun associato può rappresentare due associati.

Articolo 17 – Limitazione dei diritti per i soci minorenni – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 18 – Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

- a.* rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b.* tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c.* svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d.* eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e.* contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f.* essere in regola con il versamento della quota associativa;
- g.* pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.
- h.* non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

Articolo 19 – Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo, fino a quando persiste la morosità.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi dei successivi articoli 20 e 24.

Articolo 20 – Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

- a.* decesso;
- b.* perdita dei diritti civili e politici;
- c.* interdizione e inabilitazione;
- d.* fallimento;
- e.* mancato pagamento della quota sociale annuale di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- f.* rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- g.* espulsione.

Articolo 21 – Sospensione dai diritti legati allo *status* di socio – I diritti legati allo *status* di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo *status* di socio. Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato, con delibera motivata, all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto,

comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso.

L'Assemblea dei soci, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento. La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

La pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 22 – Espulsione del socio – L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto conflitto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 23 – Procedimento per l'espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo

ravveda l'esistenza dei presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso. L'Assemblea dei soci ascolta, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi. La pronuncia del provvedimento di espulsione, oppure di quello che commina la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi, qualora il socio espulso o sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 24 – Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei

Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci avviene con effetto dal momento della morte. Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 19 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci. Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 25 – Effetti della perdita dello *status* di socio – La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa. Il socio è tenuto alla restituzione di tutti i materiali ricevuti in comodato dall'Associazione in virtù delle attività associative ad esso precedentemente demandate.

Capo V Organi e cariche sociali

Sezione I *Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali*

Articolo 26 – Organi sociali – Sono organi sociali:

- a.* L'Assemblea dei Soci;
- b.* Il Consiglio;
- c.* Il Presidente;
- d.* Il Collegio dei Revisori (laddove costituito)

Articolo 27 – Cariche Sociali – Sono cariche sociali:

- a.* il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- b.* il Segretario;
- c.* il Tesoriere;
- d.* il Presidente del Collegio dei Revisori (laddove costituito)

Articolo 28 – Libri Sociali – L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- a.* Il Libro dei soci;
- b.* Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- c.* Il Libro dei verbali del Consiglio direttivo
- d.* Il Libro cassa;
- e.* Il libro verbali del collegio dei Revisori (se costituito).

L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.

Articolo 29 – Elezione degli organi e delle cariche – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali di Presidente del Consiglio Direttivo, di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere vengono

attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Collegio dei Sindaci elegge il rispettivo presidente.

Articolo 30 – Durata degli organi sociali – La durata degli organi sociali è di 4 (quattro) anni. I componenti degli organi sociali sono rieleggibili e se, per qualsivoglia motivo, subentrano nel corso del quadriennio, cessano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo al cui interno sono subentrati.

Articolo 31 – Appartenenza all'Associazione – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati secondo il regolamento associativo. Sono cause di ineleggibilità a membro del Consiglio Direttivo od a Sindaco, e di decadenza, se nominato, dall'ufficio, la perdita dei diritti civili e politici, l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento e la condanna, anche non definitiva, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

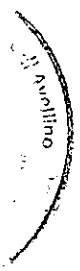
Articolo 32 – Conflitto di interessi – Gli atti negoziali e i contratti conclusi con l'Associazione dagli amministratori, che hanno la rappresentanza della stessa, in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; resta salva, in ogni caso, la possibilità, anche in deroga all'art. 2475 ter c.c., previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, di dichiarare la decadenza. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino un danno patrimoniale alla stessa, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 33 – Elettività e gratuità delle cariche – Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), salvo quanto specificamente dettato per i componenti del Collegio dei Sindaci, ove tale organo sia previsto.

Sezione II

L'Assemblea dei soci

Articolo 34 – Composizione – L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante

 dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli aderenti iscritti da almeno sei mesi all'Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Articolo 35 – Presidenza dell'Assemblea dei soci – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 36 – Verbalizzazione dell'Assemblea dei soci – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente. Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci ed è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione, potendo essere consultato da ciascun socio, anche al fine di estrarne copia.

Articolo 37 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente, o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 30 (trenta) giorni.

Articolo 38 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente. Il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro 30 giorni dalla scadenza naturale del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 39 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 40 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci – La convocazione

dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione di avviso scritto da affiggersi, almeno 15 giorni prima, nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 21 e per i quali l'Assemblea non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 20, lettera f) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 41 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea

ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 42 – Competenze dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea dei soci delibera in materia di:

- a. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b. costituzione del Collegio dei Sindaci ai sensi dell'Articolo 66 del presente statuto e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- d. approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5

(cinque) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;

- e.* deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f.* deliberazione sull'esclusione degli associati;
- g.* approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h.* indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- i.* approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- j.* individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- k.* adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l.* eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- m.* approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio;
- n.* determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- o.* atti di straordinaria amministrazione;
- p.* sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 43 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 44 – Competenze dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

- a.* modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b.* la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c.* scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla messa in liquidazione, con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

Articolo 45 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci

in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato è portatore di un massimo di due deleghe.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 46 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni

dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III

Il Consiglio Direttivo

Articolo 47 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 48 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e/o altre persone, anche estranee all'Associazione appositamente invitate.

I componenti del Collegio dei Sindaci e gli eventuali invitati non possono essere, in ogni caso, presenti al momento delle votazioni.

Articolo 49 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo – Nel corso del quadriennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio decadono di diritto per dimissioni dalla carica, laddove venga meno lo *status* di socio, nonché quando si sia verificata la mancata partecipazione per due volte consecutive, senza alcuna valida giustificazione, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 32, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci, in sessione.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione



nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 50 – Incompatibilità – La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci. All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 51 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 52 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 53 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 54 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, laddove l'organo sia formato da più di tre componenti, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 55 – Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b. delegare determinati compiti al Presidente;
- c. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;
- e. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- g. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i. contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse;
- j. convenzioni;

- 
- k.* promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
 - l.* redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
 - m.* assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
 - n.* ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - o.* assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - p.* stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
 - q.* predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - r.* elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - s.* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;
 - t.* sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
 - u.* proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
 - v.* curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - w.* deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
 - x.* deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale, salvo laddove non sia attribuito esclusivamente al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 56 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 57 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV **Il Presidente**

Articolo 58 – Rappresentanza legale

Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci, sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 59 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica

La carica di Presidente è *attribuita dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti*. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti. Il Presidente può essere rieletto.

Articolo 60 – Revoca del Presidente

L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente. La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti.

La revoca del Presidente comporta la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo.

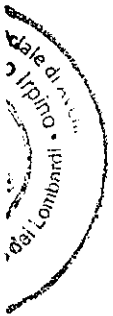
Articolo 61 – Competenze del Presidente

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione salvo che la rappresentanza non sia attribuita alla generalità degli amministratori.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- a.* convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
- b.* curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c.* sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- d.* emanare i regolamenti interni degli organi sociali;

- 
- e. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
 - f. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, nominando avvocati e procuratori nelle liti attive e passive;
 - g. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
 - h. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
 - i. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
 - j. sospendere dalle attività il volontario che ha causato, per motivata negligenza, danni economici e di immagine all'Associazione informando il Consiglio Direttivo.
 - k. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
 - l. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
 - m. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
 - n. assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette.

Sezione V

Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo

Articolo 62 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 63 – Rappresentanza del Vice Presidente

Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 64 – Il Segretario

Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Segretario sono:

- a. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;
- c. l'esame e il disbrigo della corrispondenza;
- d. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- e. la regolazione degli interventi in Assemblea;
- f. la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;
- g. la tenuta aggiornata del registro dei volontari;
- h. la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Articolo 65 – Il Tesoriere –

Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Compiti propri del Tesoriere sono:

- a. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;
- b. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;
- c. riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- d. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Sezione VI **Il Collegio dei Revisori**

Articolo 66 – Costituzione del Collegio dei Revisori – Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Revisori, qualora lo ritenga opportuno. L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Revisori, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti

limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei Revisori è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 67 – Composizione del Collegio dei Revisori

Il collegio dei Sindaci si compone di tre o cinque componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b. coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. All'atto dell'accettazione della carica, i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile.

Articolo 68 – Presidente del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed ordinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo.

Articolo 69 – Durata in carica

La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 70 – Sostituzione dei componenti del Collegio

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Revisori, subentra uno dei componenti supplenti eletti. Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Collegio che dovessero essere necessarie nel corso del quadriennio, il Presidente del Collegio invia comunicazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea dei soci per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio.

Articolo 71 – Compenso dei Revisori

Qualora i componenti del Collegio dei Revisori siano individuati tra persone non aderenti all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 72 – Competenze del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio dei Revisori esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e del successivo Articolo 73 del presente Statuto.

Il Collegio dei Revisori agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Articolo 73 – Revisione legale dei conti – L'Associazione deve nominare un revisore legale dei



conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Capo VI

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 74 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- b. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- c. contributi o elargizioni erogate dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;
- d. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. rendite patrimoniali;
- g. donazioni e lasciti testamentari;
- h. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;
- i. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- j. proventi dell'attività di raccolta fondi;
- k. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in

conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 75 – Quota sociale

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 76 – Proventi derivanti da attività diverse

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 77 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Esso è costituito da:

- a.* beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- b.* eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- c.* eventuali avanzi netti di gestione;
- d.* donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati. Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Articolo 78 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.



Articolo 79 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 80 – Redazione e presentazione del bilancio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Articolo 81 – Bilancio sociale

L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Articolo 82 – Trasparenza

Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 83 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Articolo 84 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi

L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 85 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Capo VII Norme di chiusura

Articolo 86 – Assicurazione

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 87 – Responsabilità

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 88 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Articolo 89 – Norme residuali e rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 26/05/2022 di modifica dello Statuto.

